

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2008  
**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*Omissis*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**  
(Esame e rinvio)

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*), in sostituzione del relatore Mugnai, riferisce sul provvedimento in titolo. Illustra quindi l'articolo 1 del decreto-legge, il quale modifica la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui alle leggi 16 ottobre 1991, n. 321 e 4 maggio 1998, n. 133. Osserva, al riguardo, che l'intervento normativo in esame è dettato dall'esigenza di sopperire alla scopertura dell'organico del personale di magistratura nelle cosiddette sedi disagiate, resa pressante dal divieto introdotto dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a svolgere le funzioni requirenti, nonché quelle giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 2, il quale prevede una più puntuale disciplina del cosiddetto Fondo unico giustizia, la cui istituzione era già stata prevista dall'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si sofferma brevemente sugli articoli 3 e 4 recanti norme rispettivamente sulla copertura finanziaria e sulla entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di rinviare l'avvio della discussione generale alla seduta già convocata per domani alle ore 14, 30 e di fissare fin d'ora per venerdì 26 settembre 2008 alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario CALIENDO osserva brevemente come il provvedimento in esame riprenda in larga parte proposte già contenute in disegni di legge esaminati dalle Camere nel corso della passata legislatura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2008  
13<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

E' aperta la discussione generale.

Il senatore **D'AMBROSIO (PD)**, dopo aver ribadito le considerazioni, già svolte nel corso della seduta di ieri, sulla necessità di procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, esprime un giudizio critico sul provvedimento in esame, soffermandosi dapprima sull'articolo 1. Al riguardo ritiene non condivisibile la riformulazione dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, nella parte in cui, nella individuazione del concetto di sede disagiata, si prescinde dal criterio oggettivo dell'elevato numero di contenziosi penali o civili. A parere dell'oratore, infatti, la nuova formulazione dell'articolo 1 della legge del 1998 rischia di determinare la paradossale situazione per la quale si riconoscono incentivi di carattere finanziario a magistrati trasferiti in sedi, sul mero presupposto delle elevate vacanze di organico, senza un proporzionale aumento dell'impegno professionale ad essi richiesto. La questione relativa alla copertura delle sedi caratterizzate da un elevato numero di posti vacanti ben poteva essere affrontata, attraverso la rivisitazione dell'assetto delle circoscrizioni giudiziarie e l'eventuale soppressione delle sedi con scarso contenzioso. A parere dell'oratore, dovrebbero essere riconosciuti incentivi solo a quei magistrati che vengono trasferiti o destinati in sedi effettivamente disagiate.

Esprime poi analoghe perplessità sulla formulazione testuale degli articoli del decreto-legge in esame. Al riguardo giudica criticamente la qualità redazionale di tali disposizioni, le quali presentano numerosi e spesso complessi rinvii ad altri testi normativi, determinando nell'interprete oggettive difficoltà di comprensione del testo.

Esprime poi un giudizio critico sul provvedimento nella parte in cui finisce per determinare un'inaccettabile disparità di trattamento fra i magistrati che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 111 del 2007 avevano accettato il trasferimento in sedi disagiate destinatari.

Conclude soffermandosi in senso critico sul sistema degli incentivi di carattere economico nel suo complesso anche in considerazione del fatto che esso finisce per determinare una iniqua disparità fra i magistrati e gli altri operatori della giustizia, impegnati nelle medesime aree.

Il sottosegretario CALIENDO prende brevemente la parola per ricordare il reale *iter* delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Al riguardo fa presente che l'esigenza di procedere con urgenza alla copertura di alcune sedi disagiate, collocate per lo più nel mezzogiorno d'Italia, fosse stata palesata dal Consiglio superiore della magistratura già all'indomani dell'insediamento dell'attuale Governo. Accedendo a tali richieste, il Governo, ricorda il sottosegretario, aveva presentato un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza. In relazione a tale emendamento si era peraltro tenuto presso il Ministero della giustizia un incontro informale anche con alcuni rappresentanti del Partito Democratico. Tale emendamento non aveva potuto trovare approvazione per l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria. Il contenuto di tali proposte era stato successivamente recepito e riproposto in un emendamento al decreto-legge sulla magistratura ordinaria nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Anche in tal caso non

era stato possibile approvare l'emendamento in quanto esso risultava estraneo alla materia. L'urgenza della questione quindi, da un lato, e l'accordo con parte dell'opposizione dall'altro, sono alla base della decisione del Governo di intervenire per far fronte alla questione in via d'urgenza.

Il senatore **CENTARO** (*PdL*) si augura in via preliminare che il provvedimento in esame riesca ad ovviare nei fatti alle conseguenze negative – da lui stesso a suo tempo previste - derivanti dall'introduzione del divieto, previsto dalla legge n. 111 del 2007, di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a volgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Esprime quindi talune perplessità sulla soppressione, in sede di modifica dell'articolo 1 della legge del 1998, del richiamo al requisito dei carichi di lavoro per l'individuazione delle sedi disagiate. Ritiene invece condivisibile l'aver disancorato l'individuazione della sede disagiata dalla collocazione regionale, in considerazione del carattere soprnazionale dei fenomeni di criminalità organizzata.

Conclude sollecitando una riflessione generale sulle conseguenze applicative della disciplina transitoria prevista dal decreto-legge, la quale rischia di incidere sulle aspettative legittimamente maturate dai magistrati che, sulla base della vigente normativa, hanno già optato per il trasferimento in una sede disagiata, con la convinzione di poter scegliere decorsi i cinque anni, la successiva sede di assegnazione.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) dichiara di condividere nel merito i rilievi testè svolti dal senatore D'Ambrosio e dal senatore Centaro con particolare riferimento ai problemi di disparità di trattamento posti dalla normativa transitoria. Sollecita quindi una riflessione più ampia sulla riformulazione dell'articolo 1 della legge del 1998, per la quale l'individuazione delle sedi disagiate finisce per essere rimessa alla discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, prescindendo dall'oggettivo requisito del carico di contenzioso. Esprime poi un giudizio critico sulla *ratio* del decreto-legge e sul sistema degli incentivi nel loro complesso. Tale sistema rischia di determinare un effetto trascinamento, tale da rendere legittima l'eventuale richiesta di benefici finanziari anche da parte degli altri operatori giudiziari e delle forze di polizia che svolgono la loro attività, al pari dei magistrati, in sedi disagiate. Tenuto conto della rilevanza del provvedimento in esame chiede alla Presidenza di voler differire a lunedì 29 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire ai senatori una maggiore ponderazione nella elaborazione delle proposte modificate.

Il presidente **BERSELLI**, accedendo alla richiesta formulata dalla senatrice Della Monica, dispone la posticipazione a lunedì 29 settembre 2008 alle ore 10 del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per venerdì 26 settembre alle ore 12.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 2 del decreto-legge relativo al Fondo unico giustizia. Con riferimento ai commi 5 e 7 esprime il proprio rammarico per l'iniqua distribuzione delle risorse gestite dalla società Equitalia giustizia, le quali sono solo in minima parte versate al Ministero della giustizia. A ciò si aggiunga che tali risorse sembrano destinate al solo finanziamento del processo telematico, intervento già adeguatamente sostenuto dalle risorse provenienti dal recupero dei depositi giudiziari dormienti disposto dalla legge finanziaria per il 2008. Tale iniqua ripartizione dei fondi è inaccettabile anche in considerazione dei pesanti tagli che il bilancio del Ministero della giustizia ha subito con l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 da un lato, e dall'altro dell'impegno di struttura e di personale che il Ministero stesso dovrà fornire per il recupero di tali risorse. Invita, in conclusione, il rappresentante del Governo a rivalutare tale ripartizione, la quale sembra porsi in controtendenza rispetto alle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia in sede di audizione sulle linee programmatiche del proprio Dicastero.

Il senatore **CASSON** (*PD*) esprime perplessità sul decreto-legge nel suo complesso, e sulla scelta stessa del Governo di affrontare la questione della copertura delle sedi disagiate attraverso il ricorso allo strumento degli incentivi economici. Esprime poi piena condivisione per i rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio sulla tecnica redazionale del testo del decreto-legge. Nel riservarsi di presentare nel corso dell'esame puntuali proposte emendative, invita a valutare adeguatamente le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo unico giustizia, nonché la correttezza della distribuzione delle risorse fra i vari Dicasteri. Con riferimento all'incontro informale svoltosi presso il

Ministero della giustizia con taluni rappresentanti del Partito Democratico ricorda che in quella sede si erano registrate posizioni diverse sull'opportunità di mantenere il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2007. Al riguardo ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a valutare un'eventuale revisione di tali norme.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) dopo aver sottolineato come fra le sedi disagiate si possano annoverare anche talune procure dell'Italia del nord, nelle quali, a motivo dell'aumento della criminalità di origine straniera, il carico di lavoro è aumentato in via esponenziale, si sofferma sull'articolo 2 del decreto-legge.

Al riguardo fa presente che tale disposizione in parte riproduce quanto già previsto dall'articolo 61, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008. Sempre con riferimento a tale norma ritiene necessaria una ulteriore riflessione che possa tenere conto dei rilievi formulati dal senatore Li Gotti, al fine di giungere ad una più precisa formulazione della disposizione.

Il senatore **MARITATI** (*PD*), pur ritenendo condivisibile in linea di principio il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2007, il quale mira a preservare i giovani magistrati assicurando loro adeguati tempi di formazione e maturazione professionale, sottolinea come le ragioni oggettive legate all'esigenza di garantire l'esercizio della funzione giudiziaria anche in sedi disagiate possano giustificare deroghe a tale divieto. Si sofferma quindi sul sistema degli incentivi economici, i quali non sono in grado, a parere dell'oratore, di risolvere da soli la questione della copertura delle sedi caratterizzate da elevate vacanze di posti.

Chiusa la discussione generale, prende la parola il relatore **MUGNAI** (*PdL*), il quale si dichiara disponibile a valutare nel merito i rilievi e le considerazioni emerse nel corso del dibattito. Con riferimento ai problemi di disparità di trattamento, posti dalla normativa transitoria osserva come di fatto ogni cambiamento di disciplina sia destinato a determinare regolamentazioni diverse per soggetti che versano nella medesima situazione.

Il sottosegretario CALIENDO replica osservando come il sistema degli incentivi economici sia stato introdotto ormai da oltre dieci anni e sia stato considerato adeguato ad ovviare ai problemi di copertura di talune sedi disagiate da parte dello stesso Consiglio superiore della Magistratura. Dopo aver svolto talune considerazioni sull'opportunità di mantenere il divieto di cui alla legge n. 111 del 2007, si dichiara disponibile a valutare una riformulazione dell'articolo 2 del decreto-legge in grado di ovviare ai rilievi e alle perplessità emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omission*

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2008  
14<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, allegati al resoconto della seduta.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Il senatore **D'AMBROSIO (PD)**, dopo aver sottolineato come non siano stati presentati da parte del proprio Gruppo emendamenti al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, così come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, illustra l'emendamento 1.6. Tale proposta emendativa, osserva l'oratore, è volta ad ovviare al rischio che si possano riconoscere incentivi a magistrati trasferiti o destinati in sedi nelle quali non sia dato riscontrare un proporzionale aumento dell'impegno professionale ad essi richiesto, e che magari, in un quadro di razionalizzazione del sistema, dovrebbero essere soppresse. A tal fine, l'emendamento 1.6 prevede tra i requisiti necessari affinché un ufficio giudiziario possa essere qualificato quale sede disagiata anche l'elevato numero degli affari penali, con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero un elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici.

Illustra quindi l'emendamento 1.9, il quale prevede che il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento di ufficio possa essere trattenuto nella sede di provenienza per l'esaurimento dei procedimenti in corso.

Dà conto infine del contenuto dell'emendamento 1.10, il quale è volto ad ovviare alla disparità di trattamento che si viene a determinare fra i magistrati che sulla base di quanto previsto dalla legge n. 11 del 2007 avevano accettato il trasferimento in sedi disagiate e quelli destinatari del provvedimento in esame. L'emendamento prevede inoltre un consistente incremento dell'indennità di prima sistemazione corrisposta ai magistrati trasferiti d'ufficio.

Il senatore **LI GOTTI (IdV)** illustra l'emendamento 1.1, il quale, al fine di risolvere problematicità evidenziate da alcuni uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, prevede che negli uffici suddetti delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, possano essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti. L'istituzione di un ulteriore procuratore della Repubblica aggiunto è volto ad assicurare una maggiore efficienza nel coordinamento fra i diversi sostituti procuratori.

Dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti, a sua firma, presentati all'articolo 1.

Il relatore **MUGNAI (PdL)** illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.3, con il quale si prevede che le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche dagli ufficiali e dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente ai reati ambientali.

Il senatore **VALENTINO** (*PdL*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1. Al riguardo, pur considerando condivisibili le finalità dell'emendamento suddetto, ritiene che l'esigenza di istituire un ulteriore procuratore aggiunto si ponga di fatto solo in relazione ad alcune delle regioni richiamate nella proposta emendativa. Più in particolare, ritiene che negli uffici delle procure della Repubblica delle regioni Basilicata e Sardegna, non si riscontrino oggettivi problemi di coordinamento, tali da giustificare l'istituzione di un ulteriore procuratore aggiunto.

Nel condividere in linea di principio il fatto che una parte consistente delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge sia da destinarsi alla giustizia, invita il Governo a precisare l'ammontare dei fondi in esame e le ragioni sottese ai criteri di ripartizione individuati dalla norma.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) dà conto del contenuto degli emendamenti 2.1 e 2.2, volti ambedue a modificare integralmente l'articolo 2 del decreto-legge, al fine di assicurare una più equa distribuzione delle risorse gestite dalla società Equitalia giustizia, con particolare riferimento alle somme confiscate e ai proventi dei beni confiscati. Ribadisce con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge il proprio giudizio critico, anche in considerazione dei pesanti tagli che il Ministero della giustizia ha subito con l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'impegno di struttura e di personale che il Ministero ha sostenuto per l'individuazione ed il recupero delle risorse in esame. Osserva, peraltro, come tale ripartizione di fondi sia inaccettabile anche in ragione del fatto che tali risorse sembrano destinate al solo finanziamento del processo telematico, intervento già adeguatamente sovvenzionato dalla legge finanziaria del 2008.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.12, il quale prevede che la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 2 sia effettuata con cadenza annuale e che una parte non inferiore al 50 per cento dell'ammontare sia destinata al funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

Conclude sottolineando come il reperimento di ulteriori risorse da parte del Dicastero della giustizia sia assolutamente necessario se si vogliono attuare riforme concrete della giustizia; per tale ragione, invita il Governo a rivalutare con attenzione la destinazione e la ripartizione di tali fondi.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ribadisce preliminarmente le proprie perplessità, già evidenziate in sede di discussione generale, sulla costituzione e sulla gestione del Fondo unico giustizia. Illustra quindi gli emendamenti 2.8 e 2.11, volti, ambedue, a modificare la lettera b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge. Tali proposte sono finalizzate ad assicurare una più equa ripartizione delle risorse, in favore del Ministero della giustizia.

I senatori **LONGO** (*PdL*) e **VALENTINO** (*PdL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.16.

Il sottosegretario CALIENDO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito, si sofferma sulle proposte di modifica presentate dal Governo, con le quali si è inteso recepire i rilievi emersi nella discussione generale. Illustra quindi l'emendamento 1.2, il quale è volto a precisare i presupposti richiesti per la qualificazione di un ufficio giudiziario quale sede disagiata. Invita fin d'ora i presentatori a ritirare tutti quegli emendamenti volti a circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme ai soli uffici requirenti, ritenendo che le esigenze sottese a tali disposizioni si pongano anche con riferimento a taluni uffici giudicanti.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.15, si sofferma sull'emendamento 1.0.1, il quale interviene sulla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria. Tale ordinamento in particolare reca modifiche alla Tabella B di cui alla legge n. 111 del 2007, adeguandola alle norme della legge finanziaria in materia di magistratura militare.

Con riferimento alla questione della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.12, nella parte in cui prevede che la ripartizione avvenga con cadenza annuale.

Dopo interventi dei senatori **CASSON** (*PD*), **BERSELLI** (*PdL*), **MARITATI** (*PD*), **VALENTINO** (*PdL*) e **LI GOTTI** (*IdV*) sui criteri di ripartizione delle risorse, il relatore **MUGNAI** (*PdL*) presenta ed illustra l'emendamento 2.100.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il relatore **MUGNAI** (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.15, 1.16, 1.0.1 e 1.0.2, invitando i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ritenendo che le perplessità emerse nel dibattito circa i requisiti per l'identificazione della sede disagiata siano state ampliamente risolte dall'emendamento 1.2 del Governo. Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.0.3.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti, le cui finalità sono analoghe a quelle dell'emendamento 2.100, da ultimo presentato.

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione che con riferimento all'emendamento 1.0.3, del quale invita al ritiro.

Il senatore **CENTARO** (*PdL*) ritira quindi gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.12 e 1.14.

Il relatore **MUGNAI** (*PdL*), accedendo alla richiesta del sottosegretario Caliendo, ritira l'emendamento 1.0.3, trasformandolo in un ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*), con riferimento ai lavori della Sottocommissione per i pareri, osserva come sia necessario che l'esame del disegno di legge n. 999, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, sia rimesso alla Commissione plenaria.

Il presidente **BERSELLI**, accedendo alla richiesta della senatrice Della Monica, convoca la Commissione per le ore 9 di domani, mercoledì 1° ottobre 2008, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 999, recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi".

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008  
**16<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
BERSELLI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BERSELLI** ricorda che nella seduta di ieri era terminata l'illustrazione degli emendamenti ed erano stati espressi i pareri del relatore e del Governo.

Egli comunica quindi che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione bilancio ha espresso questa mattina sul testo del decreto-legge un parere non ostantivo, a condizione che sia riformulata la norma di copertura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

La Commissione stessa non ha invece ancora espresso il parere sugli emendamenti.

Nell'attesa che tale parere venga acquisito sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15, 40, è ripresa alle ore 16.*

Il presidente **BERSELLI** comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostantivo su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1 e 2.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario nel merito ma non sotto il profilo della copertura finanziaria. Egli annuncia altresì che il relatore, senatore Mugnai, ha presentato l'emendamento 3.1, diretto ad uniformarsi alla condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del decreto-legge.

Il relatore ha altresì riformulato l'emendamento 2.100 nel senso di prevedere che anche la quota del Fondo unico per la giustizia da destinarsi al ministero dell'interno in sede della ripartizione di cui al comma 7 dell'articolo 2, non sia inferiore ad un terzo.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) esprime viva perplessità sull'emendamento del relatore Mugnai, tanto nella sua nuova formulazione quanto in quella precedente.

Egli osserva che il comma 7, nella originaria formulazione del decreto-legge, dava sostanzialmente attuazione a quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 61 del testo coordinato del decreto-legge n. 112, il quale prevedeva che il Fondo venisse ripartito annualmente con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri destinando una quota al Ministero dell'interno per finalità di sicurezza e di soccorso pubblico - evidentemente con ciò individuando in tale Ministero il primo destinatario, in considerazione evidentemente del carattere preminente, nell'attuale congiuntura nazionale, del problema della tutela della sicurezza - un'altra quota, evidentemente pari o comunque non superiore, è destinata ai servizi di giustizia, e il resto, con tutta evidenza in maniera residuale, al bilancio dello Stato in generale.

L'aver determinato, sia pure solo nel minimo, una percentuale fissa per il Ministero dell'interno e l'averlo posposto nell'elencazione dei destinatari, rappresenta a suo parere un evidente segnale di

una volontà, peraltro emersa chiaramente dal dibattito di ieri, di privilegiare le esigenze del comparto giustizia rispetto a quelle della sicurezza.

Il presidente **BERSELLI** fa presente che mentre nella prima formulazione dell'emendamento la collocazione del Ministero della giustizia alla lettera a) dell'elenco dei destinatari, era giustificata dal fatto che tale Ministero era l'unico per il quale veniva fissata una percentuale minima nella ripartizione delle risorse, nel nuovo testo dell'emendamento, dove essa è predeterminata sia per il Ministero dell'interno che per il Ministero della giustizia, si intendeva ritornare all'originario ordine dei beneficiari, e pertanto l'indicazione del Ministero della giustizia alla lettera a) rappresenta nel nuovo testo un mero errore materiale.

Dopo un intervento del senatore **CASSON** (PD) il quale, nell'esprimere il suo apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento, ritiene che sarebbe opportuno conservare la collocazione del Ministero della giustizia nella lettera a), proprio per sottolineare la primazia della giustizia nella destinazione di risorse che proprio l'amministrazione della giustizia ha recuperato, il sottosegretario **CALIENDO** osserva che l'attuale formulazione dell'emendamento appare certamente preferibile a quella di ieri, e che il Governo non è contrario.

Peraltro egli osserva che l'intento dell'originaria formulazione era quello di attribuire al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di parametrare anno per anno la ripartizione delle risorse, in modo da poter tenere conto delle esigenze prevalenti dell'Interno o della Giustizia che si sarebbero via via presentate.

Il senatore **VALENTINO** (PdL) ritiene che si possa andare incontro alle preoccupazioni del senatore Mazzatorta intervenendo sul testo della lettera c), premettendo le parole "per la parte residua"; così si chiarirebbe in maniera ancor più incontrovertibile che la misura di un terzo all'Interno ed un terzo alla Giustizia rappresenta un minimo al di sotto del quale non si può scendere, ma che comunque i due Ministeri sono tendenzialmente i destinatari dell'intero ammontare delle risorse.

Il relatore **MUGNAI** (PdL) nell'accogliere la proposta del senatore Valentino chiarisce che la corretta formulazione del suo emendamento deve essere intesa nel senso di collocare alla lettera a) il Ministero dell'interno secondo l'originaria formulazione del decreto-legge. Peraltro egli ritiene che la questione sia esclusivamente formale e del tutto ininfluente.

Il senatore **LONGO** (PdL) esprime perplessità sulla nuova formulazione dell'emendamento osservando come in tal modo la quota assegnata al Ministero della giustizia non potrà mai essere superiore ai due terzi delle risorse da ripartire, laddove nell'originaria formulazione del decreto-legge e nella prima stesura dell'emendamento del relatore restava aperta la possibilità che, ove necessario, la somma venisse assegnata per intero alla giustizia.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV), invita i colleghi a trovare una soluzione che garantisca la massima destinazione possibile al Ministero della giustizia delle risorse in questione. Nel ribadire che si tratta di risorse che provengono dall'attività del Ministero della giustizia, e che il Ministero della giustizia ha potuto recuperare grazie al grande impegno con cui i relativi cespiti sono stati, per la prima volta, censiti nella scorsa legislatura, egli osserva che è solo in sede di prima ripartizione delle risorse del Fondo che si discuterà nell'ordine di miliardi di euro, dal momento che dovranno essere ripartite le somme non utilizzate derivanti in particolare da confische disposte nell'arco di un ventennio e più; quando il sistema sarà andato a regime le somme da ripartire saranno molto inferiori. Bisogna quindi che il comparto giustizia approfitti ora della disponibilità di risorse rilevanti, da lui stesso realizzate, in modo da procedere a quelle iniziative di riforma e di ammodernamento del sistema che sono attese dal Paese.

Stante l'inizio della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2008  
17<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore **MUGNAI** (*PdL*) riformula l'emendamento 2.100 (testo 3) nel senso di prevedere che le risorse di cui al Fondo unico siano annualmente ripartite unicamente fra il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia e che a ciascuno di essi spetti comunque almeno un terzo del totale, limite minimo derogabile dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri solo per urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali (2.100-testo 4).

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) non condivide la riformulazione testè illustrata. La nuova formulazione infatti si presta a dubbie interpretazioni. Non si comprende in particolare la ragione, una volta soppressa la possibilità dell'acquisizione di una quota da parte del bilancio generale dello Stato, del mantenimento delle quote di un terzo per ciascuno dei due dicasteri, in luogo di una più equa ripartizione al cinquanta per cento delle risorse, con la possibilità di derogarvi per casi eccezionali.

Il senatore **CASSON** (*PD*), pur apprezzando la riformulazione dell'emendamento nella parte in cui non prevede più la generica attribuzione all'erario di una quota delle risorse, ritiene che il nuovo testo desti comunque alcune perplessità. In particolare, condividendo i rilievi del senatore Li Gotti, ritiene di difficile comprensione sul piano letterale il richiamo al misura non inferiore ad un terzo. Ulteriori perplessità desta poi l'ultimo comma dell'emendamento, nella parte in cui si presta ad essere interpretato nel senso di consentire la sottrazione, mediante decreto del presidente del consiglio dei ministri, per casi eccezionali ed urgenti, dell'intero ammontare delle risorse ad entrambe i dicasteri.

Dopo brevi considerazioni del senatore **LI GOTTI** (*IdV*) e della senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) circa l'opportunità di riformulare ulteriormente l'emendamento in relazione all'ammontare delle quote da ripartire fra i due dicasteri dell'interno e della giustizia, il sottosegretario CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 4).

Dopo brevi precisazioni del presidente **BERSELLI** e del senatore **LI GOTTI** (*IdV*), si passa alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'ordine del giorno n. 1 è quindi, posto ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, ed accolto dalla Commissione.

La Commissione dopo aver respinto l'emendamento 1.1, approva l'emendamento 1.2.

Con successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.7 , con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.15, risulta respinto l'emendamento 1.16.

Con successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti 2.1, 2.2.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 2.2.a, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5

La Commissione approva l'emendamento 2.100 (testo 4), risultano quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

E' infine approvato l'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,15.*